



CITTÀ DI TORINO

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: "RIDEFINIZIONE PIU' EQUA DEI CRITERI ISEE" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 15 APRILE 2013.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è stato finora costruito rapportando l'ISE (Indicatore della Situazione Economica) al numero dei componenti del nucleo familiare;
- in base al valore dell'ISEE è possibile accedere ad una serie di agevolazioni, come sconti sui servizi sanitari e assistenziali nonché su servizi comunali (ad esempio, asili nido e centri estivi), riduzione del 50% o esenzione totale dal pagamento del canone telefonico, tariffe ridotte su servizi di pubblica utilità (energia, gas, acqua), assegno di maternità, prestazioni scolastiche (libri, mense e borse di studio), abbattimento delle tasse universitarie, eccetera;

RILEVATO

che esistono, a titolo esemplificativo, le seguenti incongruenze ai fini ISE o ISEE:

- 1) contribuenti nel regime fiscale agevolato dei minimi:
 - con la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) veniva introdotto un nuovo regime contabile per i "contribuenti minimi", per tali soggetti il reddito d'impresa viene decurtato, a differenza di tutti gli altri lavoratori dai contributi INPS versati, questa differenza non viene presa in considerazione dal sistema di calcolo ISE nato antecedentemente (a titolo di esempio, considerando due lavoratori con uguale reddito di un anno pari ad Euro 10.000,00, solo il contribuente nei regimi dei minimi vedrà riportato ai fini ISE una somma inferiore di circa Euro 3.800,00 pari agli attuali contributi al servizio sanitario nazionale);
- 2) scale perequative:
 - per la definizione di nucleo familiare non esiste una legge specifica;
 - tuttavia, ai fini che ci occupano occorre al momento fare riferimento al D.P.R. 242/2001 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di

- individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130), secondo il quale - articolo 1 comma 5 - "Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente";
- d'altra parte, la Legge 54/2006 ha stabilito che i figli restano affidati ad entrambi i genitori, che hanno pari diritti e doveri, come del resto sancito dall'articolo 30 della Costituzione che, come l'attuale formulazione dell'articolo 155 del Codice Civile, in condizioni normali non attribuisce ad alcun genitore il titolo od il ruolo di "convivente", "coresidente" o "collocatario";
 - coerentemente, il legislatore del 2006 ha eliminato tutte le differenze di poteri, doveri o facoltà tra i genitori, precedentemente presenti nel Codice Civile quando la forma ordinaria di affidamento era quello ad un solo genitore; circostanza ignorata dall'ISEE, introdotto prima del 2006 e mai aggiornato alla nuova realtà ed ai nuovi principi giuridici;
 - già a livello giurisprudenziale si registra l'attribuzione di un doppio domicilio ai figli di genitori separati (ad esempio, tribunale di Firenze, 4 aprile 2012, estensore Paparo), nel rispetto della loro effettiva sensibilità e della nuova realtà giuridica; di conseguenza l'attribuzione ai figli di un solo luogo di residenza non può rispondere che a formali esigenze amministrative, restando privo di qualsiasi valenza giuridica e non potendosene dedurre l'aberrante conclusione dell'appartenenza ad un solo nucleo familiare;
- 3) assegno al coniuge:
- in caso di separazione a norma degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile può essere disposto dall'autorità giudiziaria un assegno periodico, generalmente mensile, a favore del coniuge che, a seguito della separazione, non è in grado di provvedere al proprio mantenimento;
 - ai fini ISE detta somma pur essendo rilevata in capo all'avente diritto che la percepisce, viene anche rilevata in capo all'obbligato che la versa;

CONSTATATO

Che, in un contesto dove la crisi scava nel tessuto sociale in profondità e colpisce ormai proprio quelle categorie che dovrebbero proteggere i cittadini più colpiti dalla crisi assimilandoli ad essi e gli enti locali, a fronte di scarse risorse, si trovano costretti ad aumentare le barriere per accedere a servizi pubblici filtrando più che in passato la mole delle richieste di aiuto, è necessario affinare il sistema per l'individuazione delle classi più deboli come strumento di accesso a varie forme di welfare;

INVITA IL GOVERNO

ad eliminare la suddette gravi fonti di ingiustizia sociale ed in particolare, a provvedere a ridefinire il concetto di nucleo familiare al quale dovranno appartenere entrambi i genitori chiamati al mantenimento dei figli, a prescindere dalla formale attribuzione di un luogo di residenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il diritto indisponibile dei figli minori di mantenere un "rapporto equilibrato e continuativo" con entrambi, entrambi incaricati di fornire loro "cura, educazione e istruzione" in rispetto del principio di cui all'articolo 155 del Codice Civile, comma 4, secondo il quale l'obbligo di mantenere i figli spetta ad entrambi i genitori "in misura proporzionale ai redditi di ciascuno", ovvero costruire l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dei genitori separati attribuendo a ciascuno la frazione di onere che effettivamente sostiene e di conseguenza il corretto godimento delle agevolazioni.

F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola